

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## I<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)

MERCOLEDÌ 19 GENNAIO 1966

(49<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PICARDI

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE

« Estensione ai dipendenti civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato delle norme sul trattamento di quiescenza e di previdenza vigenti per i dipendenti di ruolo » (1255) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . . . . Pag. 557, 558  
AIMONI . . . . . 558  
GIRAUDO, *relatore* . . . . . 558

« Istituzione e ordinamento della Scuola superiore della pubblica Amministrazione » (1340) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . . . . 558, 560, 561, 564, 566, 567  
DONATI . . . . . 561, 562  
GIANQUINTO . . . . . 563  
GIRAUDO, *relatore* . . . . . 558, 566, 567  
PETRONE . . . . . 565, 567  
PIOVANO . . . . . 563, 564, 565, 567  
PRETI, *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione* . . . . . 560, 562, 563  
564, 565, 567

« Ruolo transitorio del personale della carriera di concetto di cui al decreto del Ca-

po provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1372 » (1474) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE . . . . . Pag. 552, 556, 557  
AIMONI . . . . . 556  
BARTOLOMEI, *relatore* . . . . . 553, 554  
BISORI . . . . . 557  
MAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno* . . . . . 556, 557  
NENNI Giuliana . . . . . 554

#### PER LA MORTE DEL SENATORE LEOPOLDO BARACCO

PRESIDENTE . . . . . 552  
MAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno* . . . . . 552

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Agrimi, Aimoni, Bartolomei, Bisori, Bonafini, Chabod, Crespellani, De Luca Luca, De Michele, Fabiani, Gianquinto, Giraudo, Nenni Giuliana, Orlandi, Palumbo, Petrone, Picardi, Preziosi, Schiavone, Secchia, Tupini e Zampieri.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Jodice è sostituito dal senatore Poët.

*A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, sono presenti i senatori Boccassi, Donati, Piovano e Spigaroli.*

*Intervengono il Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione Preti e il Sottosegretario di Stato per l'interno Mazza.*

**P R E Z I O S I**, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

#### **Per la morte del senatore Leopoldo Baracco**

**P R E S I D E N T E**. Onorevoli colleghi, prima che abbiano inizio i lavori della Commissione, mi sia consentito ricordare con particolare commozione la nobile figura di Leopoldo Baracco, scomparso pochi giorni or sono.

Il presidente Merzagora, rammemorandone ieri le elette virtù di fronte all'Assemblea lo ha, con lapidaria incisività, definito un maestro, e noi, privilegiati per averlo avuto a lungo Presidente di questa Commissione, riconosciamo unanimi che la definizione è perfetta: Leopoldo Baracco è stato veramente un Maestro di vita.

A qualunque attività egli si sia dedicato, ognora le sue eccelse doti di mente e di cuore lo hanno fatto emergere, senza che gli avversari professionali o politici abbiano mai saputo rammaricarsene, tanto elevato è stato il suo ingegno, aristocratico il tratto, cordiale e civile l'atteggiarsi. Nella professione forense e nella vita politica egli ha primeggiato per mezzo secolo, sempre coerente con i suoi ideali di cristiano, di gentiluomo, di patriota, di acuto amministratore della cosa pubblica; i numerosi, ambìti riconoscimenti, che non potevano mancargli, non ne hanno mai turbato la limpida serenità, la cristallina spontaneità, l'innato garbo.

Leopoldo Baracco è stato parlamentare insigne, esempio e modello per tutti noi. La sua saggezza, la sua dottrina, il suo scrupolo continuamente rinnovantesi, l'impegno posto in tutta la sua attività non possono essere dimenticati: chiunque l'abbia incontrato, al di là delle divisioni politiche, l'ha su-

bito riconosciuto come spirito eletto e purissimo.

In quest'Aula, che lo vide spiegare tutte le sue doti in un'opera spesso oscura, talvolta ingrata, ma sempre nobilitata dalla consapevolezza di una totale dedizione al bene comune, lo sguardo ed il sorriso luminosi di Leopoldo Baracco perennemente resteranno, mai cessando di confortarci, di aiutarci a credere negli eterni valori dello spirito.

**M A Z Z A**, Sottosegretario di Stato per l'interno. A nome del Governo e a titolo personale — perchè ebbi la ventura di conoscere il senatore Baracco nel 1946 all'Assemblea Costituente — mi associo al mesto, commosso rimpianto. Ebbi nel 1946 il dono di un affetto e di un sorriso che rimarranno incancellabili nel mio ricordo.

#### **Discussione e approvazione del disegno di legge: « Ruolo transitorio del personale della carriera di concetto di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1372 » (1474)**

**P R E S I D E N T E**. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ruolo transitorio del personale della carriera di concetto di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1372 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico che sul disegno di legge in esame la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge n. 1474, comunica di non opporsi all'ulteriore corso del provvedimento.

Ritiene opportuno, peraltro, che l'articolo 4 del disegno di legge sia integrato, al primo comma, con la precisazione che la prevista riduzione si riferisce al capitolo 1471 dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno finanziario 1966 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi ».

BARTOLOMEI, *relatore*. Il disegno di legge al nostro esame affronta il problema di un settore che può essere considerato un po' un residuo di guerra.

È indiscutibile, infatti, che le tormentate vicissitudini che lo Stato italiano ha dovuto affrontare negli ultimi cinquant'anni di vita hanno notevolmente favorito il crearsi di situazioni eterodosse anche nel settore del personale. Basti ricordare i grossi problemi sorti dalla smobilitazione degli uffici dell'Amministrazione dei territori d'oltremare, o quelli creati dalle particolari esigenze belliche, quali l'UNSEA. E bisogna, a mio avviso, riconoscere che la giovane Repubblica democratica non solo ha saputo rapidamente riassorbire, nel settore, quasi tutte le anomalie di una pesante eredità lasciata dalla guerra e da una diversa organizzazione dello Stato, ma è stata capace di definire con una certa larghezza — come peraltro era giusto — tanto posizioni e carriere di chi era già di ruolo e di chi non lo era, quanto di chi aveva consolidato un rapporto continuativo con o senza concorso, quanto, infine, di chi era stato assunto senza una definizione non dico giuridica ma neppure temporale del rapporto d'impiego.

Davanti alla numerosa serie dei provvedimenti che vanno da quelli a favore dei trentanovisti, a quelli dei ruoli aggiunti e soprannumerari delle leggi n. 928 del 1959 e n. 1143 del 1961, tanto per citarne alcuni, oggi possiamo forse rilevarne la carenza di una certa organicità nella linea d'azione seguita, ma non la mancanza di volontà, l'apertura sociale, vorrei dire, nel cercare di soddisfare le richieste del personale nel quadro di una generale normalizzazione del sistema.

Ciò mi è sembrato opportuno ricordare a conforto di quanto è stato fatto, ma anche perchè il richiamo dei benefici conseguiti dalla quasi generalità dei dipendenti statali, accentua la disparità di trattamento riservata agli appartenenti alla carriera di concetto dell'ex Servizio speciale riservato dipendente dal Ministero dell'interno sulla quale il presente disegno di legge richiama la nostra attenzione.

La sperequazione riguarda soprattutto le possibilità di progressione di carriera e ri-

sulta evidente raffrontando i ruoli del Servizio speciale con quelli delle altre carriere del Ministero dell'interno.

Nella relazione allegata al disegno di legge, il confronto viene fatto con la carriera dei segretari di polizia, che hanno mansioni pressoché analoghe a quelle dell'ex Servizio speciale riservato. E dal confronto risulta che per gli impiegati inquadrati nelle prime tre qualifiche del ruolo dei segretari di polizia la probabilità di accedere al coefficiente 325 (ex grado ottavo) sono del 28 per cento e le probabilità di accedere al coefficiente 402 (ex grado settimo) sono del 12 per cento; mentre per quelli delle corrispondenti qualifiche del Servizio speciale sono rispettivamente del 7 per cento e del 2,42 per cento.

La situazione, inoltre, appare più grave se si considera che il ruolo del Servizio speciale è praticamente bloccato dal 1946, così che funzionari entrati nella carriera con regolare concorso e titolo di studio relativo (anzi risulta che un trenta per cento del personale è in possesso di titolo superiore), con un'anzianità di ruolo tra i trenta e i trentacinque anni, sono da molti anni fermi al coefficiente 271 (ex grado nono). Per l'esattezza, 59 funzionari sono bloccati nell'ex grado nono (coefficiente 271) con una anzianità dai 22 ai 16 anni, in quanto maturata fino dal periodo che va dal 1942 al 1950. È inoltre da aggiungere che essi sono arrivati a tale coefficiente dopo un periodo relativamente lungo, giacché in passato il passaggio dal grado undicesimo al decimo era possibile con un'anzianità minima di cinque anni pari a quella necessaria alla promozione al seguente grado IX (coeff. 271) accordabile peraltro previo esame e in base alle vacanze in organico. Oggi lo stesso coefficiente 271 è invece concesso a ruolo aperto e, oltre che tutto il personale di concetto, se ne sono avvantaggiati anche gli avventizi passati nei ruoli aggiunti senza concorso nonchè — per citare un esempio — i sottufficiali di tutte le armi entrati nella carriera con più modesti titoli professionali. Lo stesso ruolo dei segretari di polizia, preso come elemento di paragone, essendo stato istituito recentemente, è servito di fatto, nella sua prima attuazione, a promuov-

vere nella quasi totalità appartenenti alla carriera esecutiva.

Non entro qui nel prevedibile stato d'animo degli interessati e nei conseguenti riflessi che tale stato d'animo può avere. Rilevo soltanto che la situazione attuale, qualora non venisse rapidamente corretta, provocherebbe il collocamento a riposo della quasi totalità del personale del Servizio con la qualifica attuale, cristallizzando quindi le conseguenze di una sperequazione anche sul trattamento di pensione.

Il presente disegno di legge individua le cause degli inconvenienti esaminati nella tabella organica approvata con decreto del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1372, la quale, rispetto all'ampiezza della base, presenta una strozzatura sproporzionata nei gradi più alti (tale, comunque, da impedire che le normali vacanze di organico nei gradi superiori consentano la possibilità di un normale sviluppo di carriera) e propone pertanto l'aumento di 18 posti al grado più alto (coefficiente 402) e di 35 posti al coefficiente 325 (ex grado ottavo).

Alla luce delle considerazioni sopra illustrate, per quanto sintetiche, mi pare giusto chiedere alla Commissione un benevolo esame della posizione degli appartenenti all'ex Servizio speciale.

Osservato comunque il problema dal punto di vista del personale, come peraltro il disegno di legge soltanto si propone, dovremmo chiederci come esso s'inquadri nell'ambito della riforma della pubblica Amministrazione e rispetto ai criteri costantemente seguiti da questa Commissione nell'esame di provvedimenti particolari. Dirò che l'approvazione del presente disegno di legge non contraddice alla linea sempre seguita dalla nostra Commissione, nè intralcia, a mio giudizio, il lavoro organico della riforma — tanto è vero che la proposta è corredata dal *placet* del Ministro della riforma della pubblica Amministrazione — in quanto siano davanti ad un ruolo transitorio ad esaurimento, cioè a qualcosa che non ha più alcuna connessione con le strutture attuali della pubblica Amministrazione. Il Servizio speciale è stato infatti sop-

presso con decreto legislativo previdenziale 28 giugno 1946, n. 17, (articolo 1), mentre gli organici sopravvivono « come ruoli transitori fino ad eliminazione del personale che vi è inquadrato » (articolo 2 dello stesso provvedimento).

La situazione attuale del ruolo è la seguente: all'ex grado settimo (coeff. 402), per il quale la tabella organica ancora in vigore prevede 11 posti, vi sono attualmente 19 funzionari, dei quali 8 in soprannumero per effetto della legge Pitzalis del 1961; all'ex grado ottavo (coeff. 325) vi sono 29 posti in organico tutti occupati; all'ex grado nono (coeff. 271) vi sono 109 posti ricoperti rispetto ai 153 della tabella organica; agli ex gradi decimo e undicesimo non vi è alcun funzionario, mentre l'organico prevede 261 posti.

Di fatto, dunque, il ruolo è un ramo reciso che perde progressivamente la sua vitalità fino a cadere nel tempo per il collocamento a riposo dell'ultimo superstite. Ciò avverrà presumibilmente entro una quindicina di anni, in quanto, attraverso un rapido sguardo dato ai ruoli, ho potuto rilevare che il funzionario più giovane è nato nel 1921 (avendo 45 anni, gli restano 15 anni di carriera), un'altra decina di funzionari sono nati fra il 1914 e il 1918 (hanno quindi superato o sono prossimi ai 50 anni); mentre il rimanente personale ha un'età superiore ai 50 anni.

A questo punto possiamo domandarci perchè il ramo è stato reciso. Come i colleghi sanno, la storia del Servizio speciale riservato è relativamente breve e malinconica: esso fu costituito nel 1929 alle dirette dipendenze del Capo del governo.

NENNI GIULIANA. Erano quelli che mi fotografavano a Parigi!

BARTOLOMEI, *relatore*. No, costoro traducevano le lettere.

Leggendo il provvedimento legislativo con il quale fu istituito il Servizio, ci si rende conto della funzione squisitamente di regime che esso aveva. Ricorderò tra l'altro che era organizzato con un proprio Consiglio di amministrazione ed una pro-

pria Commissione di disciplina e che i verbali del Consiglio di amministrazione dovevano essere visti personalmente dal Capo del governo. Direi, però, che la qualificazione politica come fattore discriminante per il reclutamento appare ricorrente semmai per gli appartenenti al gruppo A, in quanto venivano scelti dal Capo del governo, ma pur sempre nell'ambito dell'Amministrazione, dove erano stati ammessi per concorso, mentre per gli appartenenti alla carriera di concetto — allora gruppo B — che sono poi coloro di cui oggi ci occupiamo, l'accesso era previsto attraverso un regolare concorso per il quale erano richiesti i requisiti occorrenti in quel tempo per accedere alle carriere statali.

Ricordo inoltre ai colleghi che nel 1944, con decreto luogotenenziale 10 agosto numero 208, il Servizio venne passato al Ministero dell'interno; nel 1946, col citato decreto legislativo presidenziale del 28 giugno, n. 17, esso fu soppresso, e il personale lasciato negli organici, trasformati in ruoli transitori separati del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ad esaurimento.

Nel 1947, con decreto del Capo provvisorio dello Stato del 28 novembre, n. 1372, furono approvate le tabelle organiche, divise in tre gruppi: gruppo A con 21 funzionari, gruppo B con 454 funzionari, gruppo C con 81 funzionari. Come ho già detto, dei 454 funzionari previsti nell'organico dell'ex gruppo B, ne sono rimasti soltanto 157.

Dalla rapidità e quasi frettolosità dei provvedimenti che si succedettero tra il 1944 e il 1947 si ha la sensazione che l'argomento fosse affrontato come una cosa che scottava e non ingiustamente. La preoccupazione principale della rinata democrazia non poteva non essere quella di cancellare prima che fosse possibile un organismo così spietatamente di regime. Ma ciò non consentì forse di distinguere con serenità tra corpo del personale in sé, con date qualifiche e precise esperienze professionali, e uso che di tale personale s'era fatto. Cioè, mentre si condannava l'utilizzazione di un gruppo qualificato di interpreti e di traduttori a fini di intercettazione, e di controllo,

e quindi di persecuzione politica, non ci si pose il problema se la vita del nuovo Stato non avesse bisogno di un corpo qualificato di interpreti e di traduttori, soprattutto in relazione ai più ampi rapporti internazionali che si delineavano nelle prospettive del nuovo Stato e dell'evolversi stesso della situazione politica internazionale.

Si risolse così il problema con una decisione che, se da una parte tagliava recisamente col passato mediante l'abolizione del Servizio speciale, da un'altra creava una di quelle pieghe morte della pubblica Amministrazione che restano comunque un fatto negativo, perchè ogni escrescenza non precisamente inquadrata nel contesto della organizzazione viva, finisce in genere — senza parlare d'inconvenienti d'altra natura — col divenire motivo di disagio per il personale che vi appartiene, e col trasformarsi quindi in un danno per lo Stato che non può presumere di ottenere da dipendenti scontenti o malcollocati il rendimento auspicabile.

Mi sono preoccupato di dire queste cose nel momento in cui giustamente noi ci interessiamo delle condizioni in cui versano alcuni dipendenti statali, perchè, se anche formalmente il ruolo cui appartengono è giuridicamente da ignorare ai fini della riforma, di fatto esso continuerà a vivacchiare nel corpo della burocrazia per un'altra quindicina di anni, dopo essere sopravvissuto per oltre venti anni al suo decreto di morte: inoltre, viene fatto di chiederci se veramente lo Stato, soprattutto oggi, con l'allargarsi delle relazioni internazionali, con la partecipazione al MEC, con la sempre più acuta attenzione con la quale è necessario osservare i fatti e le decisioni di altri Paesi, non abbia bisogno di un corpo di traduttori e di interpreti — come avviene in una qualsiasi azienda privata d'una certa dimensione — che lo metta in grado di rispondere alle nuove esigenze, senza ricorrere a forme anomale di consulenza, di contratti privatistici a termine o di formule similari, come purtroppo accade in alcune branche dell'Amministrazione.

Mi limiterò a ricordare le esigenze che sorgono, per esempio, dall'esame di atti o

documenti in lingua straniera, occorrente per l'attuazione in sede interna di convenzioni internazionali, o, riferendomi al solo Ministero dell'interno, le necessità degli uffici « stranieri » sia centrali che periferici, o quelle connesse all'INTERPOL.

Nel 1958, per iniziativa parlamentare, fu presentato un disegno di legge che prevedeva l'istituzione di un ruolo di traduttori e interpreti presso il Ministero dell'interno: il provvedimento fu approvato dalla Camera ma decadde per fine legislatura a causa della mancata discussione da parte del Senato.

Credo che il problema debba essere ripreso in sede di riforma, magari in modo diverso da quello suggerito dalla citata proposta di legge: per evitare le dispersioni che ruoli particolari presso le singole Amministrazioni possono creare, non mi sembrerebbe da scartare l'idea di un ruolo unico presso la Presidenza del Consiglio (o il Ministero dell'Amministrazione pubblica) in modo da smistare di volta in volta il personale necessario, secondo le esigenze reali di ogni settore.

Senza approfondire, oggi, ulteriormente il problema, mentre mi onoro di chiedere alla Commissione il suo consenso sul disegno di legge, mi permetto altresì di richiamare in modo preciso la sua attenzione e quella dei competenti organi di Governo sull'opportunità di considerare la costituzione di un ruolo altamente qualificato di esperti traduttori e interpreti, sempre più necessario ad una organizzazione veramente moderna dello Stato. In esso peraltro potrebbero essere recuperati come un tralcio vitale i residui di una esperienza professionale ed amministrativa rappresentata dagli ex appartenenti al Servizio speciale, il cui ruolo si va malinconicamente, e non so quanto opportunamente, esaurendo.

**A I M O N I .** Al di là di ogni considerazione e apprezzamento sul Servizio istituito nel gennaio del 1929 e sull'opera da esso svolta in un periodo che è stato funesto per tutta l'Italia, credo di poter concordare sulle considerazioni del senatore Bartolomei. Della relazione da lui svolta, voglio soprat-

tutto sottolineare l'ultima parte, concernente l'opportunità, in sede di attuazione della riforma burocratica, di trovare il modo di collocare adeguatamente questo personale, nonostante che il ruolo cui appartiene non abbia più ragione di essere.

**M A Z Z A ,** *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Sono rimasto tanto ammirato della diligenza, dello scrupolo e dell'approfondimento del problema curato dal relatore, che mi sento, vorrei dire, quasi preoccupato di aggiungere anche una sola parola. Posso dire soltanto che il Governo è favorevole all'approvazione del disegno di legge.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Le dotazioni organiche delle qualifiche di interprete principale e ispettore principale di 1<sup>a</sup> classe e di quelle di 1<sup>o</sup> interprete e ispettore principale di 2<sup>a</sup> classe del ruolo organico transitorio della carriera di concetto del personale di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1372, e al quadro 26 annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sono stabilite come dalla tabella allegata.

*(È approvato).*

#### Art. 2.

I posti disponibili in dipendenza delle dotazioni organiche stabilite con la presente legge sono conferiti, nei primi due anni di applicazione, nel limite della metà delle disponibilità stesse per ciascun anno.

Le promozioni alla qualifica di 1<sup>o</sup> interprete e ispettore principale di 2<sup>a</sup> classe si effettuano mediante scrutinio per merito comparativo.

*(È approvato).*

## Art. 3.

In corrispondenza degli aumenti delle dotazioni organiche stabiliti dal precedente articolo 1 e delle cessazioni dal servizio del personale della carriera di cui alla presente legge, vengono soppressi altrettanti posti nella dotazione organica unica delle prime tre qualifiche della stessa carriera.

(E approvato).

## Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte mediante riduzione nel primo anno dell'importo di lire 3.250.000 del capitolo 1471 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, e negli anni successivi dell'importo di lire 6.500.000 sui corrispondenti capitoli.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ricordo che nel parere espresso dalla Commissione finanze e tesoro è rappresentata l'opportunità che il primo comma di questo articolo sia integrato con la precisazione che la prevista riduzione si riferisce al capitolo 1471 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1966.

M A Z Z A , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Aderisco alla modifica, anche se mi pare superflua, giacchè nel terzo comma di questo stesso articolo è detto che la « legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

B I S O R I . In linea generale è corretta la formulazione governativa. Se il Governo presenta in dicembre un disegno di legge, non può profetizzare se esso entrerà in vigore nel 1966 o nel 1967; fa bene, dunque, a usare la dizione « nel primo anno ».

P R E S I D E N T E . Ritengo, ad ogni modo, che sia opportuno aderire alla richiesta della Commissione finanze e tesoro nel senso di aggiungere al primo comma dell'articolo, dopo le parole: « Ministero dell'interno », le altre: « per l'anno finanziario 1966 ».

Metto in votazione tale emendamento aggiuntivo.

(E approvato).

Metto in votazione l'articolo 4, quale risulta dopo l'emendamento testè approvato.

(E approvato).

Passiamo ora all'esame della allegata tabella, di cui do lettura:

| TABELLA |                                                             |       |
|---------|-------------------------------------------------------------|-------|
| Coeff.  | Qualifica                                                   | Posti |
| —       | —                                                           | —     |
| 402     | Interprete principale o Ispettore principale di 1ª classe . | 29    |
| 325     | 1º Interprete o Ispettore principale di 2ª classe . . . .   | 61    |

(E approvata).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(E approvato).

**Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Estensione ai dipendenti civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato delle norme sul trattamento di quiescenza e di previdenza vigenti per i dipendenti di ruolo » (1255)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Estensione ai dipendenti civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato delle norme sul trattamento di quiescenza e di previdenza vigenti per i dipendenti di ruolo ».

Mi sembra che non possiamo procedere nella discussione giacchè la Commissione

1<sup>a</sup> COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno)49<sup>a</sup> SEDUTA (19 gennaio 1966)

finanze e tesoro non ha ancora espresso il parere su alcuni emendamenti proposti al disegno di legge.

**G I R A U D O**, *relatore*. Ho da poco appreso che la Commissione finanze e tesoro non darà risposta alla nostra richiesta di parere sui due articoli aggiuntivi *5-bis* e *5-ter* presentati rispettivamente dal senatore Bartolomei e da me, e che ci lascia pertanto liberi di decidere a nostro criterio.

Come i colleghi ricorderanno, i due articoli erano un *5-bis* e un *5-ter*. L'articolo *5-bis* prevedeva che al terzo comma dell'articolo 8 della legge 28 luglio 1961, n. 831, fosse aggiunto il seguente comma: « Ai fini della liquidazione la pensione afferente a questi ultimi servizi è ragguagliata a tanti diciottesimi della misura intera quanti risultano dalla media aritmetica dell'orario settimanale di ciascun anno di servizio ». Tale emendamento, che mira a tutelare il personale non di ruolo che abbia insegnato non a pieno orario, ha ottenuto il parere favorevole della sesta Commissione

L'articolo *5-ter* riguardava il riconoscimento, agli incaricati universitari, ai fini del trattamento di quiescenza, degli anni di studio universitario occorsi per il conseguimento della laurea; per tale riconoscimento occorre infatti una formale precisazione in quanto, per la funzione di incaricato universitario, non è tassativamente richiesto il diploma di laurea.

**A I M O N I**. Poichè in attesa del parere della Commissione finanze e tesoro noi sospendemmo l'esame degli emendamenti che erano stati presentati al disegno di legge, ritengo opportuno che si riunisca di nuovo la Sottocommissione che già si è occupata del provvedimento, e che si domandi ad essa l'incarico di riesaminare tutti gli emendamenti.

**P R E S I D E N T E**. La proposta del senatore Aimoni mi sembra accettabile.

Se non si fanno osservazioni, rimane pertanto stabilito che è demandato alla Sottocommissione l'incarico di riesaminare tutti gli emendamenti presentati, allo scopo di

formulare un testo definitivo, e possibilmente concordato, del disegno di legge.

*(Così rimane stabilito).*

**Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Istituzione e ordinamento della Scuola superiore della pubblica Amministrazione » (1340) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

**P R E S I D E N T E**. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione e ordinamento della Scuola superiore della pubblica Amministrazione », già approvato dalla Camera dei deputati.

**G I R A U D O**, *relatore*. Come la Commissione ricorderà, sul disegno di legge abbiamo già avuto la possibilità di svolgere un'ampia discussione in una delle passate sedute. Stavamo anzi per approvarlo quando il senatore Gianquinto avanzò la riserva di sentire il parere della 6<sup>a</sup> Commissione, parere per la trasmissione del quale erano già scaduti i termini regolamentari e di cui, pertanto, potevamo legittimamente fare a meno. Ad ogni modo la Commissione istruzione pubblica e belle arti ha ora espresso il suo parere formulando talune riserve, che sono state trasformate nei nove emendamenti presentati dal senatore Donati.

Da questi emendamenti, a giudizio del relatore, deriva una limitazione dei compiti e delle responsabilità della Scuola superiore della pubblica Amministrazione, in concorrenza con le iniziative di altri Ministeri, in relazione all'aggiornamento e soprattutto al perfezionamento del personale. Ciò contraddice alla posizione assunta da alcuni colleghi durante la precedente discussione; mi riferisco in particolare a quanto ebbe a dire il senatore Agrimi, il quale lamentò che ai corsi della Scuola superiore non facessero capo tutte le Amministrazioni ma vi fossero eccezioni come quella del Ministero degli esteri o degli Archivi di Stato.

Gli emendamenti del senatore Donati all'articolo 1, tendono a sostituire — infatti — al terzo comma le parole « i corsi di forma



zione e di aggiornamento sono obbligatori per tutti i consiglieri » con le seguenti: « I corsi di formazione sono obbligatori per tutti i consiglieri. I corsi di aggiornamento e di perfezionamento sono organizzati per singole Amministrazioni in accordo e col concorso delle Amministrazioni interessate ». In linea subordinata, poi, viene proposto di inserire, dopo il terzo comma, il seguente: « La Scuola superiore della pubblica Amministrazione sovrintende ai corsi di aggiornamento e di perfezionamento che le singole Amministrazioni organizzano in relazione alle particolari esigenze e attività ». A giudizio del relatore, anche se l'accordo con le Amministrazioni interessate può essere recepito in sede di regolamento, il prevedere invece, nel testo della futura legge, l'organizzazione dei corsi da parte delle singole Amministrazioni verrebbe a modificare il criterio fondamentale delle norme in esame.

Il secondo emendamento, proposto dal senatore Donati allo stesso articolo 3, riguarda la composizione del Consiglio direttivo. Egli vorrebbe, infatti, che si tornasse alla composizione prevista dal regolamento approvato con decreto presidenziale del 29 giugno 1962, n. 595, includendo nel Consiglio direttivo un Direttore generale, o un rappresentante della Direzione generale dell'istruzione universitaria proposto dal Ministro della pubblica istruzione. Nella composizione prevista dall'articolo 3 del disegno di legge tale funzionario non figura. Occorre notare, però, che essendo demandata al Presidente del Consiglio la scelta di tre funzionari dello Stato con qualifica non inferiore a Direttore di divisione, nel regolamento potrà essere stabilito che tra costoro debba essere incluso un funzionario della Pubblica istruzione e particolarmente della Direzione generale della istruzione universitaria. In tal modo, anche questo secondo emendamento potrebbe essere superato.

Per quanto concerne l'emendamento all'articolo 4, come ho già detto prima, si tratta di materia che può essere prevista benissimo nel regolamento; lo stesso debbo ripetere per l'articolo 4-bis, e quando dico

così, senatore Donati, non è per respingere le modificazioni che lei intende apportare al disegno di legge (ma per non appesantire troppo le nostre leggi, come purtroppo spesso facciamo, di norme che hanno un carattere regolamentare, e che riguardano iniziative del Governo il quale, nella sua unità, deve raggiungere il coordinamento necessario tra le varie Amministrazioni).

Per quanto riguarda l'articolo 5, che si riferisce esattamente al Comitato didattico, il senatore Donati propone di sostituire il secondo comma con il seguente: « La qualifica di membro del Comitato didattico è legata all'effettivo esercizio delle funzioni. Gli insegnanti incaricati e gli assistenti eletti durano in carica per non più di un triennio e non sono immediatamente rieleggibili ». È una valutazione pratica, che io in questo momento non saprei spiegare; penso che il senatore Donati ce la chiarirà.

Vi è poi l'emendamento aggiuntivo all'articolo 7, cui si vorrebbe far seguire un comma di questo tenore: « Gli assistenti universitari sono collocati nella posizione di fuori ruolo con decreto del Ministro delegato per la Scuola superiore della pubblica Amministrazione di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, sentito l'interessato e il Rettore dell'Università ». Anche questo è un fatto che può essere considerato nel regolamento, perchè si tratta di specificare meglio quanto è sostanzialmente già detto nell'articolo 7 e, naturalmente, di garantire che la nomina venga effettuata dopo avere consultato tutte le Amministrazioni interessate, compresa l'Università, o l'Istituto presso il quale l'interessato insegna.

All'articolo 8 il senatore Donati propone di inserire, nel primo comma, dopo le parole « in numero », le altre: « esperti di pubblica Amministrazione anche estranei all'amministrazione dello Stato ». È una materia che può essere trattata dal regolamento; altrettanto debbo dire per quanto concerne l'emendamento proposto all'articolo 9, inteso ad aggiungere, dopo il primo comma, il seguente: « Per quanto concerne i professori universitari, gli incarichi sopraindicati saranno conferiti con decreto del

Ministro delegato per la Scuola superiore di concerto coi Ministri del tesoro e della pubblica istruzione»; oppure a sostituire la prima riga dell'articolo con le seguenti: « Con deliberazione del Consiglio direttivo, previo consenso delle Amministrazioni interessate ».

Come gli onorevoli colleghi possono constatare, qui ritorna la preoccupazione, del senatore Donati, di assicurare un certo coordinamento tra il Consiglio direttivo della Scuola e le Amministrazioni interessate ai vari tipi di corsi.

Resta, infine, l'articolo 10, che riguarda la copertura delle spese relative al funzionamento della Scuola superiore della pubblica Amministrazione, e mi pare che il senatore Donati si sia preoccupato, questa volta giustamente, che i fondi destinati ai corsi eventuali di aggiornamento e di perfezionamenti organizzati per iniziativa delle singole Amministrazioni, non vengano assorbiti dalle spese relative al funzionamento della Scuola. Egli propone, pertanto, di aggiungere dopo le parole: « di cui al precedente articolo » le altre: « salvo le spese concernenti i corsi organizzati in applicazione del medesimo articolo 1, comma quarto ».

Concludo così l'illustrazione di questi emendamenti: essi a mio avviso sono di natura prevalentemente regolamentare e, ad esclusione della modifica proposta all'articolo 10, potrebbero agevolmente essere inseriti nel regolamento di esecuzione delle norme legislative in esame. Sentiremo adesso che cosa ci dirà l'onorevole Ministro al riguardo, perchè si tratta più che altro di effettuare una valutazione di ordine pratico e tecnico e penso che la Commissione, come tale, non possa dare un giudizio preciso.

**PRESIDENTE.** Ringrazio il senatore Giraudo per l'ampia ed esauriente illustrazione e comunico che sono stati presentati dal Gruppo comunista altri emendamenti agli articoli 1 e 5.

Prego ora l'onorevole Ministro di voler prendere la parola per fornirci i chiarimenti richiesti, in modo che la discussione possa svolgersi più organicamente.

**P R E T I**, *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione.* La prima considerazione sulla quale mi sembra doveroso richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi, è che il disegno di legge di cui ci occupiamo si trova in discussione da più di due anni e che per il suo esame, a suo tempo, si sono svolte alla Camera dei deputati numerosissime riunioni comuni della 1ª e della 8ª Commissione permanente.

Come è stato già ricordato, l'onorevole Ermini, con l'onorevole Berlinguer del Gruppo comunista, l'onorevole Pitzalis del Gruppo democristiano, ed altri parlamentari, per approfondire il problema visitarono tutte le principali Scuole della pubblica Amministrazione europee. Al loro ritorno, dopo lunghi dibattiti e con la collaborazione dei funzionari dell'ufficio della riforma della pubblica Amministrazione, si giunse alla formulazione di un testo studiato nei vari dettagli e che teneva anche conto delle opinioni e delle aspirazioni delle organizzazioni sindacali. Il testo venne presentato alla Camera dei deputati, fu approvato e fu poi trasmesso al Senato. In questa sede stava per essere approvato — anzi, nella sostanza, l'avevamo già approvato — senza modificazioni rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati, quando un senatore fece presente che non era ancora pervenuto il parere della 6ª Commissione. Non va dimenticato che il termine era già scaduto e che la 6ª Commissione, sebbene sollecitata, non ci aveva fatto sapere nulla in proposito; tuttavia il Presidente, senatore Picardi, per uno scrupolo lodevolissimo di natura politica e regolamentare, concordò sulla proposta di rinvio.

Ad un certo momento si disse che il Ministero della pubblica istruzione non era d'accordo con l'Ufficio della riforma. In proposito è da ricordare che in sede di discussione, alla Camera dei deputati, era stato sempre presente il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione il quale aveva anche proposto alcuni emendamenti: emendamenti che, in fondo, sono quelli presentati adesso dal senatore Donati. Allora io chiesi ed ottenni un colloquio con il collega, onorevole Gui, e con lui, presenti i funzionari dei suoi uffici e del mio, arrivammo con-

cordemente alla conclusione che gli emendamenti a suo tempo proposti dal Ministero della pubblica istruzione erano, in genere di carattere regolamentare e taluno forse anche non del tutto opportuno, per cui vi si poteva rinunciare. Vi era però un'osservazione valida da parte del Ministero della pubblica istruzione, e cioè quella cui accennava poc'anzi il senatore Giraudo a proposito dell'articolo 10, nella parte in cui si dice che « le spese relative ai corsi organizzati dalla Scuola superiore della pubblica Amministrazione con la collaborazione dei Ministeri... gravano sul capitolo di spesa della Scuola superiore ». Ciò, in effetti, potrebbe essere interpretato nel senso che i vari Ministeri, per effettuare i loro corsi, non possano disporre liberamente del loro bilancio: il che non sarebbe giusto. Io riconobbi la validità di tale osservazione e ci accordammo perchè fosse apportata la modifica proposta all'articolo 10. Il Ministro della pubblica istruzione si dichiarò soddisfatto e pertanto convenimmo che, come Governo, avremmo sostenuto il presente testo legislativo, emendato nei termini anzidetti.

Questa è la posizione del Governo, nella quale concorda, oltre che il Ministro senza portafoglio per la riforma della pubblica Amministrazione anche il Ministro per la pubblica istruzione. Ora, così stando le cose e considerando che da più di due anni questo disegno di legge forma oggetto di discussione, è forse doveroso chiedersi se sia opportuno, per apportarvi degli emendamenti di carattere puramente regolamentare, rinviarne ulteriormente l'approvazione con il rischio gravissimo di comprometterne definitivamente la conclusione.

È questo il motivo per il quale, di fronte agli emendamenti presentati dal senatore Donati, salvo quello di cui all'articolo 10 che il Governo stesso intendeva proporre e che quindi fa proprio, io concordo con l'avviso del collega Giraudo: alcuni di questi emendamenti non sono opportuni, in gran parte sono di carattere regolamentare. Non mi riesce agevole, pertanto, comprendere perchè dovremmo recepire tali emendamenti nel testo legislativo al nostro esa-

me, che è stato attentamente vagliato e del quale questa Commissione ha apprezzato la sostanza e l'organicità, tanto che era sul punto di approvarlo.

In definitiva, la volontà di tutte le forze politiche presenti nelle due Assemblee legislative è stata già manifestata dai Gruppi parlamentari della Camera dei deputati nel senso di varare questo provvedimento relativo alla Scuola superiore della pubblica Amministrazione ed io, pertanto, chiedo ed auspico che esso possa essere approvato dal Senato senza eccessive modificazioni. Se vi sono osservazioni, fatte dal collega Donati, sul piano dell'organizzazione interna della Scuola, che meritano di essere prese in considerazione dal punto di vista regolamentare, il Governo non ha alcuna difficoltà ad accettarle.

**P R E S I D E N T E .** Ringrazio l'onorevole Ministro per i chiarimenti che ci ha forniti e do senz'altro la parola al senatore Donati.

**D O N A T I .** Riconosco che quel che ha detto l'onorevole Ministro, circa l'iter del presente disegno di legge in questo ramo del Parlamento, è valido; ma credo che non se ne possa fare carico a chi non aveva avuto in alcun modo notizia del parere richiesto; nell'atto in cui questa comunicazione è arrivata, il sottoscritto, incaricato di stendere un parere, lo ha espresso senza sentire preventivamente l'opinione del Ministro della pubblica istruzione, tanto è vero che alcuni emendamenti ora presentati non sono esattamente quelli proposti a suo tempo dagli uffici del Ministero della pubblica istruzione. Per esempio, una modifica, a mio avviso fondamentale, riguarda innanzitutto la chiarificazione e l'estensione del concetto di ricerca, del quale il Ministero della pubblica istruzione non aveva fatto cenno nei suoi emendamenti. La prima osservazione che io feci, infatti, esaminando il testo del disegno di legge, fu questa: mentre nel primo articolo si chiariscono esattamente i due compiti della Scuola superiore della pubblica Amministrazione, cioè quello di aggiornamento e

perfezionamento dei funzionari, nonchè l'altro di studio e di ricerca per il miglioramento tecnico-amministrativo delle Amministrazioni dello Stato, nel complesso degli altri articoli il concetto di ricerca passa in secondo ordine. D'altra parte, l'esperienza ormai triennale di questa Scuola ci dice che nel settore della ricerca ben poco o quasi nulla — almeno così mi risulta — si è fatto, e siccome ritengo che non si possa organizzare seriamente una Scuola della pubblica Amministrazione senza curare questo aspetto fondamentale, ho presentato un articolo 4-bis nel quale si prevede appunto che « l'attività di studio e di ricerca, anche comparata, riguarda tutto il settore delle attività tecnico-amministrative ».

Debbo fare notare, peraltro, al senatore Giraud e anche al signor Ministro, che il testo del disegno di legge non fa alcun richiamo ad un regolamento di esecuzione delle norme legislative in esame, ed è questa la ragione per cui mi sono permesso di inserire, sempre nell'articolo 4-bis la frase « si provvederà con regolamento da emanare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge ».

Ora, io sono d'accordo sul fatto che certe questioni di carattere puramente regolamentare possano essere trattate attraverso il regolamento, ma credo che il disegno di legge, così com'è formulato, contenga già delle norme di tipo regolamentare, quindi non mi si deve fare carico per le disposizioni regolamentari che propongo di introdurre.

Mi sembra del resto logico che ad un certo momento si chieda il concorso delle altre Amministrazioni! La Scuola superiore della pubblica Amministrazione, a mio avviso, dovrebbe diventare un centro di aggiornamento e perfezionamento dei funzionari; ma è possibile che gli otto insegnanti di ruolo della Scuola siano competenti in tutte le branche della pubblica Amministrazione? È possibile che si possano organizzare i singoli corsi relativi a tutti i 20-21 Ministeri, senza il concorso e l'approvazione dei Ministeri interessati? Ecco perchè mi sono permesso di proporre che, per quello che riguarda i corsi di aggiornamen-

to e perfezionamento — non di formazione — si debba prevedere l'accordo e il concorso delle Amministrazioni interessate. Solo così, infatti, ci si potrà adeguare veramente alle esigenze dei singoli Ministeri; diversamente, questi tenderanno a muoversi ciascuno per conto proprio, in rapporto alle proprie necessità, per cui la Scuola rimarrà quella che è oggi, cioè un centro di formazione per i nuovi nominati, ma non adempirà a quella funzione di aggiornamento e perfezionamento che io ritengo essenziale in uno Stato moderno.

Non è vero, dunque, che gli emendamenti da me proposti abbiano carattere solo regolamentare: alcuni di essi, almeno, sono sostanziali. Vorrei aggiungere: si può procedere, ad un certo momento, per l'insegnamento e l'attività di studio della Scuola superiore della pubblica Amministrazione, alla chiamata di professori universitari, senza che il Ministero della pubblica istruzione ne sappia nulla e correndo il rischio che qualche nostra università resti priva di personale insegnante indispensabile?

**P R E T I**, *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione.* Non è esatto: abbiamo esaminato il problema con lo stesso Ministro Gui.

**D O N A T I**. Mi attengo a quello che dice il testo del disegno di legge. Ora, se per regolamento si provvederà previo consenso delle singole Amministrazioni, non ho alcuna obiezione da fare, altrimenti il Comitato direttivo disporrà e con pieno diritto — perchè la legge attribuisce questo diritto senza limite — e il Ministero della pubblica istruzione non ne saprà nulla.

Per quanto concerne l'articolo 5, per esempio, è ammissibile che ad un individuo, il quale abbia cessato di esplicare la funzione di insegnante, venga conferito il diritto di rimanere membro del Comitato didattico della Scuola? Il Comitato didattico è composto da coloro che effettivamente insegnano nella Scuola, quindi il principio del triennio potrà valere per i rappresentanti della categoria, ma non per coloro che fanno parte del Comitato didattico in

funzione dell'attività che svolgono nella Scuola. Si tratta di una questione formale, ma anche sostanziale, nel senso che lo spirito del disegno di legge in esame è rispettato in pieno; però la sua formulazione è inesatta, anzi crea gravi preoccupazioni, perchè l'insegnante che abbia cessato di essere tale nella Scuola, può rivendicare il suo diritto di fare parte del Comitato didattico, e creare intralci al suo successore.

Ora, dal momento che lo stesso signor Ministro ammette che qualche modifica deve essere apportata, mi sembra che sia logico cercare di migliorare, ove è possibile, il testo del disegno di legge. E qui deve credermi l'onorevole Ministro, perchè non ho mai dubitato della buona fede altrui e mi dispiacerebbe che si dubitasse della mia buona fede: lo spirito che mi ha mosso nel proporre questi emendamenti non è stato quello di sabotare il provvedimento, ma al contrario di portare, nei limiti del possibile, un contributo al miglioramento del provvedimento stesso.

P I O V A N O . Onorevoli colleghi, noi siamo per alcuni aspetti d'accordo con le osservazioni del senatore Donati, anche se gli emendamenti di cui siamo presentatori hanno forse un altro spirito e si richiamano ad una preoccupazione che il senatore Donati ha ritenuto di non dovere prendere in considerazione. Mi spiego.

Abbiamo riflettuto sull'iter legislativo di questo provvedimento e abbiamo visto che esso ha una sua logica, cioè: partito inizialmente come una modesta leggina formata da un paio di articoli, con lo scopo — almeno così sembrava — di autorizzare la destinazione di professori universitari alla Scuola superiore della pubblica Amministrazione, il disegno di legge ha cercato via via di prospettare altre ambizioni, e sono proprio queste ambizioni, sempre crescenti, che ad un certo punto ci hanno reso perplessi.

Noi rileviamo, insomma, che stando al presente testo, la Scuola superiore della pubblica Amministrazione dovrebbe proporsi addirittura compiti di ricerca scientifica, promuovendo studi e indagini per il mi-

glioramento tecnico-amministrativo delle Amministrazioni dello Stato; rilasciare, attraverso corsi di formazione e di aggiornamento obbligatori, titoli di merito per conseguire la promozione, per esame e per scrutinio, alle qualifiche superiori, avvalendosi della collaborazione dei Ministeri, delle Università eccetera: collaborazione che, come dice giustamente il senatore Donati, sembra dovuta, senza che ci sia una preventiva autorizzazione.

P R E T I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione.* Questo è stato chiesto proprio dai deputati del vostro Gruppo!

P I O V A N O . Dai verbali delle discussioni che si sono svolte alla Camera, non risulta: non so se abbiate avuto, poi, delle riunioni nei corridoi!

P R E T I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione.* Niente affatto! È stata nominata una Sottocommissione che ha discusso ed esaminato a lungo questo problema; è, quindi, comprensibile la mia sorpresa nel trovarmi di fronte ad atteggiamenti così poco concordi da parte di parlamentari che rappresentano lo stesso indirizzo politico.

G I A N Q U I N T O . Noi siamo autonomi nel nostro giudizio!

P R E T I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione.* Non mi riferisco ai singoli emendamenti, perchè è chiaro che i parlamentari, dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento, sono autonomi nel loro giudizio. Mi riferisco alla critica al principio ispiratore del disegno di legge, ed al riguardo devo fare presente che proprio questo principio è stato sostenuto con particolare impegno, alla Camera dei deputati, dai parlamentari del Gruppo comunista, cui voi stessi appartenete, qui al Senato.

P I O V A N O . Ho l'impressione, onorevole Ministro, che il suo sia un atteggiamento di insofferenza quasi di esasperazio-

1ª COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno)

49ª SEDUTA (19 gennaio 1966)

ne, e vorrei chiarirlo, perchè se continuiamo a discutere su questo terreno, dovrò allora chiederle in relazione ad alcune giustificazioni da lei addotte, se è convinto di dover fare appello anche al giudizio del Senato, o se ritiene, invece, che siano sufficienti gli accordi con la Camera.

**P R E T I**, *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. Devo fare presente che in questa sede avevamo già discusso ampiamente il disegno di legge — erano intervenuti tutti i membri della Commissione — e stavamo per approvarlo, quando lo scrupolo del Presidente, senatore Piccardi, ha fatto sì che decidessimo per il rinvio. Vorranno quindi comprendere gli onorevoli senatori come sia rimasto legittimamente sorpreso, trovandomi oggi di fronte ad una posizione del tutto diversa!

**P I O V A N O**. Ho il massimo rispetto per il Governo e per la prima Commissione del Senato, ma questa deve rendersi conto che, poichè in questo disegno di legge s'innestano delle materie che hanno un'attinenza abbastanza seria e profonda con le questioni relative alla Pubblica Istruzione, la 6ª Commissione attendeva d'essere consultata.

**P R E T I**, *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. Il parere è stato regolarmente richiesto e la 6ª Commissione non l'ha dato.

**P I O V A N O**. Parlo a nome del Gruppo comunista, il quale ha saputo che si discuteva questa materia, solo quando il Presidente della 6ª Commissione ce ne ha dato notizia.

**P R E S I D E N T E**. Lei sa, però, che i pareri debbono essere trasmessi entro otto giorni, dopo di che la Commissione di merito è libera di procedere nella discussione. Fu lo scrupolo della nostra Commissione che ci indusse ad insistere perchè venisse esplicitamente e nuovamente chiesto il parere della 6ª Commissione, e quindi credo che, da questo punto di vista, la sua argomentazione non sia pertinente.

**P I O V A N O**. Ho chiarito che abbiamo espresso il nostro parere allorchè ci è stato richiesto, e poichè la richiesta è giunta con ritardo la cosa non ci riguarda. Abbiamo preso posizione, insomma, quando siamo stati investiti della materia e da questo punto di vista, poichè rileviamo che il disegno di legge tocca seriamente una serie di questioni che hanno attinenza con la Pubblica Istruzione, avremmo voluto salvaguardare certe caratteristiche dell'insegnamento universitario che, a nostro giudizio, qui vengono compromesse.

Gli emendamenti da noi proposti, pertanto, non sono di carattere formale, ma si richiamano a questa questione sostanziale.

Siamo d'accordo che la Scuola superiore della pubblica Amministrazione debba svolgere la sua attività per i fini che qui sono stati precisati, e nessuno più di noi è convinto della necessità che i quadri dirigenti della pubblica Amministrazione vengano finalmente aggiornati e adeguati alle nuove esigenze di una società in continuo sviluppo, nonchè a quei principi di democrazia che sono indicati nella Costituzione repubblicana. Sono tutte aspirazioni giustissime che nessuno contesta; nè tanto meno si vuole disattendere l'esigenza di soddisfarle. Vorremmo fare presente, però, che al soddisfacimento di tali aspirazioni si giunge attraverso un tipo di volontà politica, che non può essere sostituita dagli studi di un *trust* di cervelli o di una scuola appositamente delegata. Intendiamo dire, insomma, che innanzitutto questa volontà politica di rinnovamento non può essere trasferita ad una scuola, per quanto importante essa possa essere, e che, in secondo luogo, se di ricerca scientifica si deve parlare, la sua sede naturale in Italia è l'Università.

Comprendiamo che occorrono centri specializzati, uno dei quali può essere appunto la Scuola superiore della pubblica Amministrazione; ma questi centri specializzati non possono moltiplicarsi all'infinito e sfuggire al controllo dell'Università o degli organi che con l'Università hanno attinenza, altrimenti ci troveremo di fronte ad un precedente che potrà essere invocato da qualsiasi Amministrazione dello Stato. Il

Ministero della sanità, per esempio, potrebbe avere la pretesa non solo di organizzare nel suo interno dei corsi di aggiornamento e di perfezionamento, ma addirittura la pretesa di creare così i suoi medici!

Può darsi benissimo che, nella pratica, questa Scuola superiore della pubblica Amministrazione si ponga dei compiti precisi, ma è certo che, così come si articola il disegno di legge, essa ad un certo punto acquisisce una autonomia illimitata: di fatto, finisce per diventare una specie di Comitato interministeriale!

**P R E T I**, *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. Non comprendo che cosa intenda dire: i Comitati interministeriali sono composti da vari Ministri.

**P I O V A N O**. Poichè questa Scuola può promuovere liberamente studi e indagini, in qualunque campo ritenga opportuno farlo, essa di fatto s'inserisce nella competenza di ciascun Ministero e credo che sarebbe logico, in questi casi, prevedere almeno la possibilità da parte dei singoli Ministeri di esprimere il loro parere.

Sono quindi due le preoccupazioni fondamentali: innanzitutto, chiarire i rapporti tra la Scuola superiore della pubblica Amministrazione e le singole branche della pubblica Amministrazione; in secondo luogo, chiarire a fondo i rapporti tra la Scuola e l'Università, per quanto attiene alla ricerca scientifica.

Esistono, poi, altri aspetti su cui siamo in parte d'accordo col senatore Donati: per esempio, non comprendiamo l'esclusione prevista al secondo comma dell'articolo 1 e, quindi, proponiamo la soppressione di tale comma. Vi è infine la questione relativa all'articolo 5: sono d'accordo col senatore Donati quando afferma che del Comitato didattico debbano fare parte coloro che esercitano effettivamente la funzione di insegnante, ma io vado più in là di quanto egli propone col suo emendamento. Penso, in sostanza, che del Comitato didattico debbano fare parte tutti coloro che appartengono al corpo insegnante, perchè se il Comitato si propone di pianificare il suo

insegnamento, non c'è ragione che si faccia una differenza tra insegnanti *maioris iuris* e insegnanti *minoris iuris*: tutti quelli che insegnano debbono mettersi d'accordo su un programma che sia comune e non imposto dall'uno all'altro. È questo il significato dell'emendamento che presentiamo all'articolo 5: cioè, il richiamo ad una prassi didattica che è universalmente seguita nella Scuola italiana, dall'ordine elementare a quello universitario. Proponiamo, pertanto, che l'articolo 5 venga modificato come segue: « Il Comitato didattico coordina lo svolgimento di tutta l'attività didattica. È presieduto dal Direttore ed è composto dal corpo insegnante presente in servizio ».

Il motivo della modifica che suggeriamo al quarto comma dell'articolo 1 mi sembra che sia stato chiaramente illustrato da quello che ho detto: non vogliamo che la Scuola superiore per la pubblica Amministrazione abbia autonomia illimitata di promuovere e compiere indagini e studi per il miglioramento tecnico-amministrativo delle Amministrazioni dello Stato e, pertanto, proponiamo la seguente formulazione:

« La Scuola superiore può essere incaricata di collaborare a indagini e studi particolari, ai fini pratici, per il miglioramento tecnico-amministrativo delle Amministrazioni dello Stato ».

Un'ultima proposta sul piano della procedura, anche per andare incontro alla preoccupazione dell'onorevole Ministro, sarebbe quella di rinviare di qualche giorno il seguito della discussione, per dare la possibilità ai rappresentanti dei vari Gruppi di esaminare i nostri emendamenti, congiuntamente a quelli proposti dal senatore Donati, sui quali molti di noi potranno facilmente concordare. Questo ci consentirebbe di risparmiare probabilmente parecchio tempo! Gli emendamenti li vorremmo avere per iscritto.

**P R E T I**, *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. Il Governo è del parere che si debba continuare.

**P E T R O N E**. Io propongo la nomina di una Sottocommissione.

**PRESIDENTE.** Tutte le richieste sono giuste e legittime, ma occorre che tutti si adoperino per facilitare il comune compito, altrimenti non si procede più. Lei, senatore Piovano, chiede di avere gli emendamenti per iscritto: ma perchè, anzichè presentarli un momento fa, non li ha proposti ieri? Ad ogni modo vorrei sentire su questi emendamenti il parere del relatore; e lo vorrei sentire anche su una mia proposta, sempre che siano d'accordo i presentatori degli emendamenti. Cioè, se si tratta — come osservava il ministro Preti — di materia regolamentare, al disegno di legge si potrebbe aggiungere un articolo (dato che il provvedimento dovrà comunque ritornare alla Camera dei deputati) fissando in esso un termine di 6 mesi, d'un anno, quello che si riterrà opportuno, entro cui il regolamento d'attuazione dovrà essere emanato. In tale maniera potremmo superare tutti gli ostacoli, anche, eventualmente, con la presentazione d'un ordine del giorno, concernente punti controversi, da sottoporre alla attenzione dell'onorevole Ministro.

**GIRAUDO, relatore.** Sarei d'accordo sull'opportunità di aggiungere un articolo nel quale disporre che il regolamento — con cui disciplinare la materia non trattata dagli articoli del provvedimento — deve essere approvato entro un determinato termine. Tuttavia la mia preoccupazione è che, in attesa della emanazione del regolamento, la legge non sia resa operante. Dovremmo evitare ciò, perchè la legge è assolutamente necessaria e avrebbe dovuto già essere in vigore dal 1° di gennaio.

Per quanto riguarda gli emendamenti presentati or ora dal senatore Piovano per la soppressione del secondo comma dell'articolo 1 debbo dire che io stesso mi ero richiamato già ad una osservazione fatta appunto in questo senso dal senatore Agrimi. Però, così come ebbi a far rilevare allora e ripeto oggi, le Amministrazioni a cui si riferisce il secondo comma dell'articolo 1 hanno dei compiti e delle funzioni specifiche che esigono indubbiamente, ai fini della formazione e del perfezionamento, competenze parti-

colari. Tanto è vero che, per quanto si riferisce al personale del Ministero degli affari esteri non dobbiamo dimenticare che lo statuto degli impiegati civili dello Stato prevede norme speciali, tenuto conto della configurazione giuridica del personale stesso e dei compiti specifici che gli competono. Se poi guardiamo all'Amministrazione della pubblica sicurezza, agli Istituti di prevenzione e pena, agli Archivi di Stato, vediamo che si tratta di branche che si discostano, appunto per la loro specializzazione, da quelli che hanno compiti e funzioni, e quindi esigenze di formazione e perfezionamento, propri dell'Amministrazione ordinaria. Ragione per cui io sarei dell'avviso che il secondo comma dell'articolo 1 non dovesse esser soppresso.

Per quanto attiene, invece, alla modifica al quarto comma, c'è da dire che esso tende a ridurre la funzione degli studi e delle indagini da parte della Scuola rivolti ai fini specifici che essa ha per inserirla maggiormente nella attività ordinaria degli studi e delle ricerche che svolgono le Università. Penso che la dizione, così com'è, non impedisca alle Università e a tutti gli altri istituti ed enti, di promuovere per conto proprio studi e ricerche scientifiche ed alla Scuola di avvalersene; anzi, nell'ultimo comma si dice: « Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Scuola superiore può avvalersi della collaborazione dei Ministeri, delle università, degli enti pubblici, degli istituti ed enti culturali ». Questa collaborazione, questo contatto è pienamente previsto: ecco perchè la modifica proposta non risulta strettamente necessaria. Comunque, semmai si potrebbe, invece di dire « può avvalersi », usare una locuzione più esplicita, ossia « si avvale », quasi a legare maggiormente la Scuola superiore all'impegno di contatto e di collaborazione con le Università.

In ordine all'articolo 5, innanzitutto vorrei chiedere ai proponenti se, quando dicono « corpo insegnante » intendano solo coloro ai quali si riferisce l'articolo 8, ossia gli otto docenti ordinari, o se, invece, si riferiscono anche al personale insegnante di cui all'articolo 9.



1ª COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno)

49ª SEDUTA (19 gennaio 1966)

P I O V A N O . Tutto il personale, comunque insegnante.

G I R A U D O , *relatore*. Vorrei far osservare al senatore Piovano che si possono avere docenti incaricati che insegnano per un mese, per qualche settimana, per un brevissimo corso di qualche giorno. Come possono questi aver titolo per elaborare il piano didattico che deve avere efficacia annuale e che esige conoscenza e presenza continua e costante nella scuola per un'elaborazione avveduta ed adeguata alle esigenze d'una valutazione d'insieme?

P I O V A N O . Esiste un Consiglio direttivo.

P R E T I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. Il Comitato didattico deve essere un corpo non eccessivamente vasto, perchè possa agire in concreto. Se invece di un comitato facciamo un'assemblea, ritengo che non riuscirà mai a concludere nulla.

P I O V A N O . Il primo comma dell'articolo 4 dice che il Consiglio direttivo delibera sui corsi della Scuola.

P R E T I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. D'accordo; poi il Comitato attua le decisioni del Consiglio direttivo. Ma, se vogliamo fare un Comitato didattico più vasto del Consiglio direttivo e metterci dentro tutti, credo che non favorirò con ciò la funzionalità della scuola.

G I R A U D O , *relatore*. Aggiungo che gli incaricati potrebbero essere portati a suggerire al Consiglio direttivo, per interessi magari di carattere personale, provvedimenti probabilmente non necessari. Infatti, al punto 3 dell'articolo 4 abbiamo tra i compiti del Consiglio direttivo — sentito il parere del Comitato tecnico — il conferimento degli incarichi di insegnamento, di cui al successivo articolo 9. D'altro canto il Consiglio direttivo — è sempre detto all'articolo 4 — sentito il Comitato didattico delibera sui corsi della Scuola e su quelli organiz-

zati con la collaborazione dei Ministeri, delle Università e degli enti ed istituti di cui al precedente articolo 1, nonchè sui relativi piani di studio. È il Consiglio direttivo che costituisce veramente l'organo responsabile dell'andamento della Scuola. Se si fosse prestata maggior attenzione al primo punto dell'articolo 4 credo che le preoccupazioni adombrate non avrebbero avuto ragione d'essere.

Ciò detto, mi rimetto alla decisione che il Presidente riterrà di adottare in relazione alla proposta di rinvio.

P R E S I D E N T E . Stando così le cose, ritengo — invitando per l'avvenire i colleghi a presentare gli emendamenti per tempo — che un breve rinvio sia opportuno, appunto per poter esaminare gli emendamenti e, quindi, alla luce delle osservazioni fatte, per adottare le determinazioni definitive alla prossima seduta, allorchè questo disegno di legge figurerà al punto primo dell'ordine del giorno.

P E T R O N E . Perchè?

P R E T I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. Avete chiesto che si conoscano gli emendamenti; anche il Governo ritiene necessario che gli emendamenti siano conosciuti e che vengano comunicati a noi, al relatore e a tutti i membri, in modo che ciascuno li esamini a fondo.

P R E S I D E N T E . ... ed in modo che alla prossima riunione si possa senz'altro arrivare ad una conclusione dell'iter del provvedimento. Mi pare che così operando si vada al di là di tutte le richieste avanzate. Se non vi sono obiezioni, il seguito della discussione del disegno di legge è pertanto rinviato alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

*La seduta termina alle ore 12,40.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari